

ASSOCIAZIONE VITERBO CON AMORE ODV REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento elettorale disciplina le elezioni e lo svolgimento delle votazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione Viterbo con Amore.

Art. 2 - Indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in concomitanza con l'Assemblea elettiva indetta nell'anno di scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni mediante comunicazione scritta tramite email o su

gruppo WA dedicato ai servizi almeno **40 giorni prima della data delle elezioni** e ne predispone la comunicazione sul sito web dell'Associazione e tramite altro media: la pubblicazione del comunicato produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale.

Art. 3 - Commissione Elettorale e operazioni di voto

Alle varie operazioni presiede una Commissione Elettorale.

- 1. La Commissione elettorale è nominata dal Consiglio direttivo in carica almeno 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea ed è composta da 3 membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.
- 2. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
- 3. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
- 4. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle liste, sovraintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
- 5. La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Comitato Direttivo, all'apertura della medesima.
- 6. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e due scrutatori.

Art. 4 - Soci Elettori

Sono soci elettori i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi rispetto alla data dell'Assemblea.

Art. 5 - Soci eleggibili

Oltre a quanto previsto dallo Statuto vigente, possono presentare la propria candidatura coloro che siano soci da almeno un anno alla data delle elezioni e che siano in regola con il pagamento della



quota sociale per l'anno in cui viene indetta l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo

Ogni socio che è interessato a candidarsi come membro del Consiglio Direttivo, deve far pervenire la sua richiesta in forma scritta all'Associazione, presso la sede legale Piazzale Porsenna snc Viterbo o alternativamente mediante posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

info@viterboconamore.it presidente@pec.viterboconamore.it

Il socio che intende candidarsi deve far giungere la propria candidatura entro e non oltre i **20 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni,** compilando il modulo predisposto che sarà allegato alla convocazione dell'assemblea.

ART. 7 - Lista

La lista dei candidati viene resa nota dalla Commissione Elettorale, dopo aver verificato le condizioni di eleggibilità, nella stessa giornata di insediamento della Commissione o, al massimo, nei tre giorni successivi.

1. La lista deve contenere i nomi di minimo cinque e massimo nove candidati al Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto.

Art. 8 - Cause di esclusione

Dalla lista saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.

Art. 9 - Deleghe

- 1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega.
 - Alla stessa persona non possono essere conferite più di 2 deleghe.
- 2. La delega deve essere conferita per iscritto.
- 3. Le deleghe saranno inoltrate alla Commissione Elettorale, per la convalida, entro 2 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione per tre anni.
- 4. Possono ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati.
- 5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

Art. 10 - Operazioni di voto in Assemblea elettiva

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgono nella data, ora e luogo indicati nella comunicazione del Presidente di cui all'Art. 2 del presente Regolamento elettorale.

- 1. Fac-simile della scheda deve essere affisso nei locali delle votazioni.
- 2. Nel caso in cui siano pervenute, entro i termini previsti, un numero di candidature pari al



numero dei consiglieri da eleggere (n.9), la Commissione elettorale comunica il numero e i nominativi dei candidati in Assemblea elettiva.

In tale evenienza, si potrà procedere all'elezione del Direttivo tramite voto palese, per alzata di mano.

- 3. Qualora il numero delle candidature sia superiore a quello dei consiglieri (n. 9) da eleggere la Commissione fissa l'orario di inizio e fine votazione e si procederà con **voto segreto** su scheda elettorale secondo le modalità di seguito riportate:
 - a. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per il Consiglio Direttivo dell'associazione e la firma di un componente della Commissione elettorale.
 - b. Dopo il voto le schede vanno inserite in apposita urna.
 - c. Il voto si esprime con una croce vicino al nome dei/delle candidati/e scelti/e con la possibilità di dare massimo 2 preferenze.
 - d. La Commissione elettorale distribuisce ai soci elettori le schede elettorali chiamandoli nominalmente.
 - e. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro.

Art. 11 - Nullità delle schede

- 1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
 - b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9;
 - c. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto **all'Art. G** del presente regolamento elettorale.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Allo scadere dell'orario fissato per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.

- 1. Le operazioni di scrutinio avvengono nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.
- 2. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
- 3. La commissione elettorale legge ad alta voce le preferenze espresse in ogni singola scheda. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
- 4. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione.
- 5. La Commissione Elettorale redige un verbale delle operazioni di voto, con l'indicazione del numero dei soci elettori aventi diritto, dei soci votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle, come da modello prestabilito.

 Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti da ogni candidato.



Art. 13 - Parità di voti

1. In caso di parità di voti tra candidati verrà proclamato il candidato con maggiore anzianità associativa; in caso di eguale anzianità associativa, risulta eletto/a il candidato più giovane di età.

Art. 14 - Proclamazione dei risultati

- Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale comunica il risultato della votazione e l'Assemblea proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ratificando le elezioni.
- 2. I risultati delle votazioni saranno comunicati successivamente a tutti gli iscritti.

Art. 15 - Contestazioni

1. Eventuali contestazioni vanno espresse seduta stante.

Art. 16 - Approvazione e Modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 17 - Passaggio delle consegne

- 1. Come previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto il Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 2. Il passaggio delle consegne dal Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro **trenta giorni dalla data delle elezioni**.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per ogni eventuale tema non disciplinato dal presente Regolamento, o in caso di dubbi in merito alla sua interpretazione, si rinvia ai principi ed alle regole previste dallo Statuto associativo.

Viterbo 15 gennaio 2025